



Domande e risposte Frequently asked questions - FAQ

19 giugno 2013

Gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane sono soggetti ad AUA?

Si, poiché necessitano dell'autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, compresa nell'elenco dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013. Fanno eccezione gli impianti sottoposti ad AIA.

Si ricorda, con l'occasione, che gli impianti di depurazione devono essere autorizzati anche alle emissioni in atmosfera derivanti dalla linea di trattamento fanghi (se presente).

Indicazione superata per effetto della sopravvenuta D.G.R.V. n. 1775/2013 che esclude questa tipologia di impianti dal campo di applicazione dell'AUA.

Si può presentare richiesta di AUA contestualmente alla verifica di assoggettabilità a VIA prevista dall'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006?

No, poiché il comma 4 dell'art. 3 prevede che la richiesta di AUA possa essere presentata solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

Per ottenere l'autorizzazione a uno scarico di acque reflue è necessario il cosiddetto "nulla osta idraulico"; tale atto è "assorbito" dall'AUA?

No, il nulla osta idraulico, non trattandosi di un atto rilasciato da un Ente, quale che sia, identificabile come soggetto competente in materia ambientale (art. 2, comma 1, lettera c), non può "formarsi" in seno alla procedura di rilascio dell'AUA e, pertanto, dovrà essere allegato alla domanda di AUA o ottenuto tramite SUAP attraverso un procedimento "parallelo" ai sensi del D.P.R. n. 160/2010.

Uno scarico di acque reflue provenienti da uno stabilimento industriale è sempre soggetto ad AUA a prescindere dal suo recapito finale (fognatura, corpo idrico superficiale, suolo)?

Si, il D.P.R. n. 59/2013 si applica a tutti gli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, purché derivanti da "imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale" (art. 1).

Gli scarichi dovuti al dilavamento meteorico, disciplinati dall'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, sono compresi nell'AUA?

Pur non trattandosi propriamente di scarichi rientranti nel capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, si ritiene che lo spirito della norma, che vuole "accorpate" in un unico atto diversi titoli abilitativi, imponga di comprendere nell'AUA anche gli scarichi disciplinati dall'art. 39 del P.T.A.

È sempre necessario rivolgersi al SUAP per interloquire con la Provincia per quanto riguarda le attività conseguenti all'AUA (esempi: trasmissione notifiche, referti delle analisi di autocontrollo, etc.)?

No, una volta ottenuta l'AUA, il SUAP perde la sua funzione obbligatoria, tant'è che lo stesso art. 6 "Modifiche" prevede che le modifiche non sostanziali possano essere dal gestore comunicate



direttamente all'Autorità competente, senza il tramite del SUAP. Ne consegue, per analogia, che tutta la corrispondenza che intercorre in vigenza dell'AUA e che non comporta un suo aggiornamento può (non deve) essere trasmessa direttamente agli Enti interessati, trattandosi oramai della fase di controllo successivo, per la quale l'interesse e la competenza del SUAP sono venuti meno. Parimenti non devono transitare per il SUAP gli atti eventualmente adottati dalla Provincia per quanto riguarda la propria attività di vigilanza e controllo nei confronti dell'impresa (esempi: diffide, provvedimenti di sospensione, etc.).

L'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, nel caso la richiesta di adesione venga presentata nell'ambito dell'AUA, si perfeziona dopo 45 giorni dalla presentazione dell'istanza?

No, nell'ipotesi in cui l'impresa richieda il rilascio dell'AUA comprensiva anche dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, l'adesione a quest'ultima decorre, ovviamente in assenza di dinieghi da parte dell'Autorità Competente, dal rilascio dell'AUA stessa.

L'AUA viene rilasciata solo alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituita ?

No, l'AUA viene rilasciata anche quando è necessario aggiornare almeno uno dei provvedimenti da essa sostituiti e nell'ipotesi di richiesta di modifiche sostanziali agli impianti autorizzati.

Quali sono le modalità di presentazione della richiesta di AUA attraverso il SUAP della Camera di Commercio?

La Camera di Commercio di Treviso ha precisato che è stata istituita una specifica voce "Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)" all'interno del campo denominato "Interventi di realizzazione e modifiche dei locali / impianti".

Sottolinea, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 le pratiche inerenti l'AUA devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica tramite il SUAP stesso e che, in attesa del modello unificato ministeriale previsto dall'art. 10, le domande per il rilascio dell'AUA sono presentate corredate dai documenti, dichiarazioni e altre attestazioni usualmente necessarie in base alla normativa di settore vigente.

L'AUA può essere richiesta solamente per gli impianti che operano nelle cosiddette "procedure semplificate"?

Sì, per gli impianti che necessitano di un'autorizzazione ordinaria deve essere chiesta l'autorizzazione unica prevista dall'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, che comprenderà, se del caso, anche l'autorizzazione allo scarico e alle emissioni in atmosfera.

Per avviare o rinnovare un'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata che non produce né scarichi idrici, né emissioni in atmosfera, si deve necessariamente chiedere l'AUA?

No, in questo caso è facoltà del gestore dell'impianto non avvalersi dell'AUA, fermo restando l'obbligo di presentare la documentazione a ciò necessaria per il tramite del SUAP (art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 59/2013).



8 ottobre 2013

Gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono soggetti ad AUA?

Occorre premettere che l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, se al comma 1 precisa che "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati", al comma 4 specifica che "in deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore...". Da ciò consegue che, ricorrendo tale fattispecie, non è richiesta alcuna autorizzazione ai sensi del capo II, della parte Terza, sezione II del D.Lgs. n. 152/2006, né, in cascata, l'AUA (si veda l'art. 3, comma 1, lettera a del D.P.R. n. 59/2013).

Detta esclusione si estende alle acque reflue assimilate alle domestiche, così come definite dall'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.

Quali sono i termini per l'adozione, da parte della Provincia, dell'AUA?

I termini sono riportati nell'art. 4, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 59/2013, che ricalcano quelli già definiti nella normativa di settore (D.Lgs. n. 152/2006); non trovano applicazione i diversi termini previsti dal D.P.R. n. 160/2010, in quanto quest'ultima normativa, pur essendo di pari rango, ha carattere generale sul SUAP (mentre il D.P.R. n. 59/2013 è specifico sull'AUA) ed è antecedente.

Che valenza ha la conferenza di servizi convocata dalla Provincia nell'ambito della procedura per il rilascio dell'AUA?

Il D.P.R. n. 59/2013 individua essenzialmente due diverse tipologie di conferenze di servizi. Quella convocata dalla Provincia quale Autorità competente in materia di AUA ricade nell'ambito del comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, cioè nel caso in cui sia necessario acquisire esclusivamente l'AUA e rappresenta un passaggio obbligato qualora la richiesta presentata riguardi un impianto che dia luogo a emissioni in atmosfera da autorizzare ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 (cfr. comma 3). Gli esiti di detta conferenza, a valore istruttorio, confluiscono nell'AUA, atto che costituisce di fatto la "determinazione motivata di conclusione del procedimento" di competenza della Provincia.

Questa tipologia di conferenza di servizi non deve essere confusa con quella, convocata dal SUAP ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, finalizzata a ottenere un insieme di autorizzazioni (tra cui anche l'AUA stessa, vedasi comma 5 dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013), concessioni, etc. necessari per concludere un procedimento più complesso e ampio rispetto alla sola AUA.



29 ottobre 2013

Pubblicata oggi sul n. 91 del Bollettino Ufficiale del Veneto la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1775 del 3 ottobre 2013, recante “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”.

Il testo, disponibile anche nella sezione dedicata all'AUA della Provincia di Treviso, precisa alcuni aspetti di notevole rilevanza in ordine alle competenze al rilascio dell'AUA, secondo lo schema sotto riportato:

1. la Regione, nei casi in cui almeno una delle autorizzazioni previste dall'articolo 3 del regolamento sia di propria competenza;
2. i Comuni e i gestori della fognatura pubblica, nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate alle domestiche di cui all'articolo 34 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), rispettivamente in corpo idrico superficiale ed in pubblica fognatura;
3. i Comuni, nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato, esclusivamente o in combinazione di uno dei casi di cui al punto 2-, alla comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
4. le Province, in tutti gli altri casi.

nonché riguardo all'ambito di applicazione del D.P.R. n. 59/2013, specificando che l'AUA non si applica:

1. agli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);
2. agli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto come i seguenti:
 - a) procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
 - c) autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), il cui provvedimento conclusivo includa e sostituisca tutti gli atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale;
3. agli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione (ad esempio, impianti di trattamento di acque reflue urbane, impianti di cremazione);
4. agli impianti di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 160 del 2010.